

STATUTO

(norme relative al funzionamento dell'Ente)

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata.

E' costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), successive integrazioni e modifiche, del codice civile per quanto compatibile, l'associazione denominata "**CENTRO ACCOGLIENZA AMBROSIANO - ETS**" o in forma abbreviata "**CAAM ETS**".

La denominazione dell'Associazione, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede in Milano. Il Consiglio direttivo potrà trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune, nonché istituire unità locali e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia.

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 – Scopo e attività.

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale. L'associazione persegue le proprie finalità in particolare nei confronti di famiglie, di donne sole e madri sole o con figli, in acclarato stato di disagio, in condizioni di povertà economica, di emarginazione sociale, di violenza, condizioni certificate anche da servizi pubblici o privati di assistenza sociale.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati ai principi della solidarietà, della trasparenza e della democrazia, che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore (il "**CTS**"):—

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni [art. 5, co. 1, lett. a), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117];

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni [art. 5, co. 1, lett. c), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117];

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [art. 5, co. 1, lett. d), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117];

- formazioni extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [art. 5, co. 1, lett. l), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117];

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di

carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi [art. 5, co. 1, lett. q), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117];

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale [art. 5, co. 1, lett. u), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117];

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 274 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [art. 5, co. 1, lett. w), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117];

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata [art. 5, co. 1, lett. z), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117].

In particolare, nell'ambito delle sopra elencate attività di interesse generale, l'associazione potrà a titolo indicativo e non esaustivo:

- creare e gestire centri di accoglienza diurna e/o notturna a favore dei soggetti precedentemente richiamati;

- gestire nidi d'infanzia e scuole materne;

- somministrare gratuitamente beni di prima necessità e/o piccole donazioni e integrazioni del reddito a persone in situazioni di svantaggio;

- realizzare attività di alfabetizzazione e il conseguimento delle conoscenze utili ad integrarsi nella società;

- promuovere tutte le azioni necessarie al fine di far godere ai soggetti svantaggiati i diritti civili riconosciuti dallo Stato italiano e dalle convenzioni internazionali.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle sopra indicate attività di interesse generale. La loro individuazione è approvata dall'assemblea degli associati su proposta del Consiglio direttivo.

L'associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, nel rispetto delle disposizioni normative *pro tempore* vigenti. Nel caso in cui l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà documentare il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

Articolo 3 – Gli associati.

Sono associati (o soci) coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione (fondatori) e il presente statuto, quelli che ne fanno richiesta scritta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio direttivo (associati ordinari).

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. E' ammessa l'adesione all'associazione di Enti del Terzo Settore, Enti non Lucrativi e/o Enti Ecclesiastici, che eserciteranno i relativi diritti in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, può venir meno nei casi previsti dal presente statuto.

Agli aspiranti associati sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e il rispetto della civile convivenza.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

Articolo 4 - Criteri di ammissione ed esclusione degli associati.

L'ammissione ad associato è subordinata alla presentazione al Consiglio direttivo di apposita domanda di ammissione in forma scritta da parte dell'aspirante associato. La domanda di ammissione deve contenere, oltre alle generalità e ai dati anagrafici e all'indirizzo di domiciliazione dell'aspirante associato, la dichiarazione di accettazione senza riserve del contenuto del presente statuto e l'impegno ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'associazione.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione; la relativa deliberazione del Consiglio direttivo di ammissione o di rigetto di ammissione dell'aspirante associato è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro degli associati, che dovrà essere tenuto nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente. In caso di rigetto della domanda la relativa decisione dovrà essere motivata.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione della deliberazione di rigetto, l'aspirante associato può chiedere mediante comunicazione in forma scritta inviata al Consiglio direttivo che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, in occasione della prima riunione convocata. La decisione dell'Assemblea non è appellabile.

La qualifica di associato viene a cessare per le seguenti cause:

- esercizio del diritto di recesso;
- decesso della persona fisica o estinzione della persona giuridica associate;
- mancato pagamento della quota associativa annuale secondo i tempi e le modalità stabiliti dal Consiglio direttivo;
- esclusione per gravi motivi ovvero per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e/o per persistente violazione degli obblighi statutari dell'associazione e/o mancata partecipazione a 3 (tre) riunioni assembleari consecutive. Il verificarsi di una causa di esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio direttivo con apposita motivazione. L'associato escluso può chiedere mediante comunicazione in forma scritta inviata al Consiglio direttivo che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, in occasione della prima riunione convocata. La decisione dell'Assemblea non è appellabile.

Nel corso della prima riunione utile il Consiglio direttivo prende atto del verificarsi delle cause di cessazione del rapporto associativo e procede alla relativa annotazione nel libro degli associati.

Colui che perde la qualifica di associato non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate, che sono definitivamente acquisite dalla Associazione e risultano intrasmissibili

e non rivalutabili.

Articolo 5 – Diritti e doveri degli associati.

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione.

Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:

- di partecipare all'assemblea degli associati e di esercitare il diritto di voto, se iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di esaminare i libri sociali, nei limiti e nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente e dal presente statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

- osservare le norme del presente statuto dell'associazione e le decisioni adottate dagli Organi associativi;
- versare la quota associativa annuale secondo i tempi e le modalità stabiliti dal Consiglio direttivo;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Articolo 6 – Volontari.

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. L'associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Articolo 7 – Patrimonio e risorse economiche.

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- da beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio, per volontà del soggetto che le ha effettuate o per decisione del Consiglio direttivo.

I proventi per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività derivano da:

- quote associative e contributi degli associati;
- contributi pubblici e privati;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- erogazioni, donazioni e lasciti non vincolati all'incremento del patrimonio;
- entrate derivanti dalle attività di interesse generale, dalle attività diverse, secondarie e strumentali, da prestazioni di servizi convenzionati;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;

- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio;
 - ogni altro tipo di entrate ammesse dal Codice del Terzo settore,
- il tutto nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato da un associato o da un soggetto terzo a favore dell'associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'associazione diverso dai diritti di partecipazione all'associazione attribuiti dallo Statuto o dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'associazione che sia considerabile come di titolarità dell'associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 8 – Organi sociali.

Sono Organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati,
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'organo di controllo, se nominato.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo numero 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 9 – Assemblea.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale e che siano iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.

Ciascun associato, anche Ente del Terzo Settore, ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare soltanto da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta; ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 3 (tre) associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza o impossibilità, dal vice Presidente o da persona designata a maggioranza degli intervenuti.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente o da chi ne fa le veci, per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, laddove ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno dal Consiglio direttivo, del bilancio sociale.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati o per richiesta di almeno due componenti del Consiglio direttivo: in tal caso l'avviso di convocazione deve esser reso noto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

Le riunioni dell'Assemblea sono convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente il luogo (salvo che si tratti di assemblea

tenuta con modalità esclusivamente telematiche), la data e l'ora di prima e di eventuale seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca nella sede dell'Associazione e/o da inviare agli associati con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l'effettiva ricezione al recapito risultante dal libro degli associati almeno 8 (otto) giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e tutti gli amministratori del Consiglio direttivo e i membri dell'organo di controllo (se nominati) sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Le assemblee totalitarie possono essere tenute in qualsiasi luogo, giorno e ora.

*

L'Assemblea ordinaria è competente per le seguenti materie:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio; ove previsto dal Consiglio direttivo, approva il bilancio preventivo; ove richiesto dalla legge o previsto dal Consiglio direttivo approva il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla istanza di rigetto alla ammissione degli aspiranti associati;
- delibera sulle richieste da parte dall'associato escluso contro la decisione di esclusione da parte del Consiglio direttivo;
- delibera sull'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sull'approvazione degli indirizzi e del programma delle attività proposte dal Consiglio direttivo; delibera sulle eventuali questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio direttivo;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza, ove ammesso dalla legge;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria è competente per le seguenti materie:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

*

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea ordinaria delibera con voto a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega; in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati, in proprio o in delega.

L'Assemblea straordinaria sia in prima sia in seconda convocazione

delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta eccezione per quanto segue; sullo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'Associazione e devoluzione del patrimonio nonché sulla trasformazione, sulla fusione, sulla scissione, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le decisioni sono palesi.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

*

L'intervento in Assemblea può avvenire (anche esclusivamente) in collegamento audio o video, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In particolare è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti d'Assemblea totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura dell'associazione nei quali gli intervenuti potranno affluire oppure le modalità di collegamento audio o video predisposte dalla associazione, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante. Resta fermo che nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale nelle forme di legge, da annotarsi nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in libera visione a tutti gli associati.

Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti gli associati, compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

Articolo 10 – Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione ed composto da tre a nove membri scelti dall'Assemblea tra gli associati o tra le persone indicate dagli enti giuridici associati (preferibilmente in numero dispari) e rimangono in carica per 3 (tre) esercizi. I Consiglieri sono rieleggibili.

Qualora un componente del Consiglio direttivo si dimetta o decada per qualsiasi motivo prima della scadenza, il Consiglio convoca la Assemblea per la elezione del sostituto che resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.

Decade l'intero Consiglio direttivo qualora, per qualsiasi motivo, siano dimissionari o mancanti la maggioranza dei Consiglieri e dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno due giorni prima con

comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione (salvo che non si tratti di riunione da tenersi esclusivamente in collegamento audio o video).

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro.

E' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di convocazione, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

Le riunioni del Consiglio direttivo possono essere svolte anche o esclusivamente in collegamento audio o video, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi *ut supra* individuati in materia di riunioni dell'Assemblea.

Delle riunioni del Consiglio direttivo e degli eventuali comitati esecutivi sono redatti i verbali nelle forme di legge, da annotarsi nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo.

*

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, sono di competenza dell'Organo amministrativo le seguenti materie:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea nei limiti e nelle forme previste dalla legge;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione ed esclusione degli associati;
- eleggere al suo interno il Presidente e il vice Presidente, ove non eletti dall'Assemblea;
- nominare al suo interno il Segretario e il Tesoriere, ove ritenuto opportuno;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'art. 13, comma 6, del CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- determinare la quota associativa annuale;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza che siano stati adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza; —

- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

*

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio direttivo è generale. Esso è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Nei limiti previsti dalla legge, il Consiglio direttivo può delegare i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione o parte di essi a uno o più Consiglieri delegati, nonché a un comitato esecutivo.

Articolo 11 – Presidente e vice Presidente.

Il Presidente e il vice Presidente, se non vi abbia provveduto l'assemblea, sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- revoca decisa dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio direttivo.

Compete al Presidente:

- procedere all'incasso e alla accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati rilasciandone liberatorie quietanze;
- nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Ente davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convocare e presiedere l'Assemblea, il Consiglio direttivo e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
- curare che siano regolarmente redatti e custoditi nelle forme di legge i verbali del Consiglio direttivo e dell'Assemblea;
- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente.

Articolo 12 – Rappresentanza.

La legale rappresentanza della associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie o amministrative per ogni grado di giurisdizione e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta al Presidente del Consiglio direttivo, nonché ai singoli Consiglieri delegati dal Consiglio direttivo e al presidente del comitato esecutivo, questi ultimi se nominati e nei limiti delle attribuzioni ai medesimi conferite.

La rappresentanza della associazione spetta anche ai procuratori, nei limiti

dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 13 – Segretario e Tesoriere.

Il Segretario e il Tesoriere possono essere nominati dal Consiglio direttivo tra i propri componenti. Essi coadiuvano il Presidente e il Consiglio direttivo nell'amministrazione dell'associazione. Sono preposti ai servizi amministrativi, contabili e di cassa dell'associazione.

Compete al Segretario:

- redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e assicurarne la libera visione agli associati;
- curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali.

Compete al Tesoriere:

- amministrare i fondi e la loro corretta gestione;
- curare la corretta tenuta delle scritture contabili, nonché l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- predisporre la bozza di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo che il Consiglio direttivo redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione.

Articolo 14 – Organo di controllo.

L'assemblea degli associati nomina l'Organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c. e la normativa *pro tempore* vigente. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, c.c. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Nel caso in cui venga eletto un organo collegiale, esso è composto da tre membri effettivi; la designazione del Presidente spetta all'Assemblea degli associati.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 2017 n. 117, e in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che sia stato redatto in conformità alle disposizioni di legge e relative linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 2017 n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I membri dell'Organo di controllo restano in carica tre esercizi e possono essere confermati. Essi sono invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.

Le riunioni dell'organo di controllo costituito in forma collegiale possono essere svolte anche o esclusivamente in collegamento audio o video, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi *ut supra* individuati in materia di riunioni assembleari agli associati.

Articolo 15 - Revisori dei conti.

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 2017 n. 117 e

in tutti i casi in cui sia obbligatorio ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, l'associazione deve nominare, a mezzo dell'assemblea degli associati, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora sussistano i requisiti di legge, la revisione legale dei conti può essere esercitata dall'Organo di Controllo.

Articolo 16 – Bilancio.

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio di esercizio cd consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; il bilancio consuntivo è redatto secondo le disposizioni e gli schemi previsti dalla normativa vigente.

Potrà inoltre essere eventualmente redatto, su decisione del Consiglio direttivo, il bilancio preventivo, che contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Entrambi i documenti sono predisposti dal Consiglio direttivo, in collaborazione con il Tesoriere, se nominato, e approvati dall'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro 180 (centottanta) giorni da tale data, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa *pro tempore* vigente.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'associazione due giorni prima della seduta, e possono essere consultati da ogni associato.

L'associazione ha il divieto di distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi, sempre nei limiti previsti dalla disciplina *pro tempore* vigente.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È in ogni caso vietata ogni distribuzione diretta o indiretta, in qualsiasi forma, di tali utili o avanzi.

I documenti di bilancio dell'associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio e di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del decreto legislativo numero 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Articolo 17 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo numero 117/2017, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate e capitale a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 18 – Libri sociali obbligatori.

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente i libri sociali previsti dalla legge e in particolare:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il registro dei volontari;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione. L'associato sarà contattato dal personale incaricato e concorderà una data - entro i successivi 20 (venti) giorni - nella quale potrà effettuare l'accesso e prendere visione dei libri.

In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso all'Assemblea entro 5 (cinque) giorni. L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

Articolo 19 – Personale retribuito.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo numero 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Articolo 20 - Responsabilità ed assicurazione degli associati.

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 CTS.

Articolo 21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

Lo scioglimento della stessa può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo al termine della liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge e previo parere del RUNTS, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità analoghe, secondo quanto previsto dal CTS.

E' esclusa in ogni caso qualunque ripartizione tra gli associati del patrimonio residuo.

Articolo 22 – Vigilanza

I controlli e i poteri di cui agli artt. 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione è soggetta all'attività di monitoraggio, vigilanza e controllo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi di legge.

Articolo 23 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare

riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.

F.to Maria Elena Bartoli

F.to Giulio Della Croce notaio (LT)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 2 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.